



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Del 25.03.2022	OGGETTO: Ridefinizione della fascia di rispetto del Cimitero Comunale – Determinazioni.
---------------------------------------	--

L'anno Duemila ventidue il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 11:30 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge N.267 del 18 Agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Risultano Presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE		PRESENTI	
		SI	NO
SINDACO	Ferraiuolo Francesco	x	
VICESINDACO	Mazzella Giuseppe	x	
CONSIGLIERI	Di Fazio Gennaro	x	
	Marcone Carlo	x	
	Nocerino Michele	x	
	Aversano Fabio	x	
	De Martino Gianluca	x	
	Califano Maria Gelsomina	x	
	Vitiello Giuseppe	x	
	Vigorelli Pier Lombardo (in modalità C/C)	x	
	Ambrosino Francesco (in modalità C/C)	x	
	Feola Giuseppe		x
	Sandolo Maria Claudia	x	
	TOTALE PRESENTI	12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Ponza è dotato del Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2251 del 03.05.1983;
- relativamente all'ambito cimiteriale risulta individuata una fascia di tutela del medesimo dell'ampiezza di ml. 200 circa, secondo quanto disposto dall'art. 330 del R.D. 24.07.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi sanitarie), come vigente alla data di redazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale;
- successivamente all'approvazione del P.R.G., l'originario testo dell'art. 338 del R.D. 1265/1934 è stato modificato per effetto di quanto disposto all'art. 28 della Legge 01.06.2002 n. 166, ove alla lett. a) del comma 1, punto b) viene disposto: *"ove risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti"* e possibile, per quanto precede detto punto, operare una riduzione di detta distanza di 200 metri, comunque non oltre il limite di metri 50;

Rilevato che:

- nella propria ed autonoma previsione, non condizionabile dalle disposizioni di cui al citato Regio Decreto, il vigente strumento urbanistico destina le aree ricomprese in detto ambito di rispetto a:
 - per la parte più prossima al cimitero: *"Zona rurale"* - disciplinata dall'art. 30 delle NTA del PRG;
 - per la parte restante: *"Zona edilizia A1"* (conservazione e risanamento) - disciplinata dall'art. 17 delle NTA del PRG;
- nella individuazione di detto ambito non è stato tenuto conto della presenza, al suo interno, di edifici esistenti ricadenti all'interno della zona omogenea del centro storico e di taluni immobili esistenti nell'immediato intorno del perimetro del cimitero - taluni anche a distanza inferiore a ml. 50;
- in conseguenza di tale condizione gli immobili e le aree ricomprese in detto ambito restano cristallizzati alle disposizioni della specifica disciplina dettata dall'art. 338 del R.D. 1265/1934, come da ultimo modificato dall'art. 28 della Legge 01.08.2002, n. 166;
- le previsioni del vigente PRG per la *"Zona cimiteriale"* sono comprensive di un possibile ampliamento dell'attuale Cimitero di circa 1.400 mq., sufficienti a garantire una eventuale necessità aggiuntiva di inumazione di salme;

Visto che con nota prot. 9085 del 15.09.2020 è stato richiesto alla competente ASL Latina parere di competenza ai sensi dell'art. 338, comma 4, del R.D. 24.07.1934 n. 1265, come modificato dall'art. 28 della L. 01.08.2002 n. 166, trasmettendo relazione all'uopo predisposta dal Servizio Urbanistica ai fini della riduzione dell'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale a ml. 50;

Considerato che:

- la definizione dell'ambito vincolistico di cui alla citata disciplina sanitaria deve necessariamente valutare in termini equitativi il dimensionamento del medesimo attesa la sostanziale differenza ed incidenza del vincolo relativamente alla peculiarità dei territori e alla dimensione dei centri urbani cui è posto a servizio l'impianto cimiteriale, distinguendo

quelli a notevole dimensione demografica da quelli a più ridotta consistenza;

- la popolazione residente da anni è in lieve decremento causa le condizioni socio-economiche dell'isola;
- pertanto, al di là di taluni aspetti inerenti il miglioramento e il potenziamento dell'assetto dell'attuale impianto cimiteriale questo, nel lungo periodo, stante il predetto trend demografico, non abbisogna di ulteriori significativi ampliamenti che vanno oltre le maggiori previsioni insediative previste dal vigente PRG;
- il contesto è caratterizzato da disomogeneità geologica e morfologica per cui l'accentuarsi delle condizioni vincolistiche depone sfavorevolmente sull'"agreement" ambientale e quindi sulla possibilità di risiedere e di avvalersi delle opportunità di adattamento delle residenze per sopravvenute esigenze;
- la condizione vincolistica depone sfavorevolmente sulla possibilità di tutelare gli attuali insediamenti volti alla produzione orticola locale;
- risulta incomprensibile la fattispecie del caso, ove brani di tessuto urbano consolidato e storicizzato e piccoli nuclei residenziali, fermo restando l'accertamento di idonee condizioni igienico sanitarie da parte dei competenti organismi, debbano sottostare ai regimi vincolistici in trattazione;
- la disciplina imposta dal vigente strumento urbanistico generale (*"Zona rurale"* e *"Zona Edilizia A1"* - *centro storico*) di per sé è sufficiente a garantire la tutela del contesto in esame stante l'oggettiva impossibilità di realizzare nuove costruzioni, stante anche le recenti limitazioni introdotte per gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee di tipo A dall'art. 10, comma 1, lettere a) e b) dalla legge n. 120/2020, che hanno modificato gli artt. 2-bis, comma 1-ter e 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001, nonché le esclusioni previste per la *"Zona rurale"* (zona omogenea di tipo E) e per la *"Zona Edilizia A1"*, rispettivamente dalla L.R. n. 7/2017 e dalla delibera di C.C. n. 18 del 16/12/2020 in materia di rigenerazione urbana;

Ritenuto necessario, per le suesposte considerazioni, provvedere in merito al fine di garantire il razionale utilizzo del territorio e delle attività ivi presenti, nel rispetto delle norme poste a tutela dell'igiene e della salute, nonché nella salvaguardia dei principi di equità e di parità di trattamento, disponendo per la riduzione della distanza stabilita dall'art. 338 del R.D. 1265/1934 nel limite di ml. 50 all'interno della quale vigono le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo;

Vista l'allegata documentazione grafica e descrittiva redatta dal competente Servizio Urbanistica per la ridefinizione della fascia di rispetto del cimitero, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione ed elaborato grafico riportante la nuova perimetrazione;

Preso atto che la presente non costituisce variante urbanistica rimanendo immutate le destinazioni d'uso delle aree già ricomprese all'interno della fascia di rispetto del Cimitero;

Visto il parere favorevole reso dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale con propria nota prot. 85891 del 06.11.2020, in atti con prot. 11295 del 06.11.2020, espresso ai sensi dell'art. 338, comma 4, del R.D. 24.07.1934 n. 1265, come modificato dall'art. 28 della L. 01.08.2002 n. 166;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato Atto che per il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non richiesto il parere di regolarità contabile;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono completamente chiamate e trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:

- 1) Approvare la nuova delimitazione della fascia di rispetto del cimitero comunale come da documentazione grafica e descrittiva all'uopo redatta dal competente Servizio Urbanistica, costituita da **“Relazione ed elaborato grafico riportante la nuova perimetrazione”**, che allagata al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) Stabilire che all'interno del perimetro di detta fascia di rispetto permane la disciplina di cui all'art. 32 delle NTA del PRG approvato con deliberazione della G.R. Lazio n. 2251 del 03.05.1983, nonché di quanta ulteriormente disposto dall'art. 338 del R.D. 24.07.1934 n. 1265 con particolare riferimento a quanta disciplinato ai commi 1, 5 e 7, specificando, per quest'ultimo, che: all'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della Legge 5 agosto 1978, 457 e s.m.i.

Votazione
Assessore
Alberici
v. 9
C.C. del 25.03.2022

DISCUSSIONE PUNTO 14
C.C. del 25.03.2022

(Ridefinizione della fascia di rispetto del Cimitero Comunale - Determinazioni)

- All'inizio della trattazione del punto rientra il C.C. Feola.
- Illustra la proposta **l'Assessore Nocerino** leggendo in particolare la relazione tecnica allegata alla stessa.
- Interviene la **C.C. Sandolo** dicendo che dalla proposta non si evince l'utilità pubblica, anzi sembra fatta per fare interessi di qualche privato che ha le proprietà in loco.
- Interviene il **C.C. Marcone** dicendo che urbanisticamente parlando interessi privati in quella zona non esistono.
- Interviene il **C.C. Vigorelli** dicendo che non bisogna parlare di interessi privati ma di vero e proprio voto di scambio. Annuncia Voto Contrario.
- Non si registrano altri interventi e successivamente,

Votazione: Presenti 13 - Votanti 13 – Favorevoli 9 – Contrari 4 (Vigorelli – Ambrosino – Feola – Sandolo) - Astenuti 0

Immediata Esecutività

Votazione: Presenti 13 - Votanti 13 – Favorevoli 9 – Contrari 4 (Vigorelli – Ambrosino – Feola – Sandolo) - Astenuti 0

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
LATINA****REGIONE
LAZIO****Dipartimento di Prevenzione
UOC SISP**Pec: dipprevenzione@pec.asl.latina.it

**Al Sig. Sindaco del Comune di
PONZA**
ufficiourbanisticaponza@pec.it

Oggetto: Cimitero Comunale – ridefinizione fascia di rispetto

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta il 22.10.2020 Prot. 80989, relativa all'ampliamento della fascia di rispetto del Cimitero Comunale;

- esaminata la documentazione pervenuta;
- visto il DPR 285/1990

Si esprime parere favorevole di massima, per quanto di competenza, a condizione che siano rispettate le norme previste al Cap. X art. 55, 56 e 57 (comma 3 e 4) del DPR 285/1990 e smi.

Dal presente parere, resta fatta salva e impregiudicata ogni altra disposizione di legge, nonché ulteriori valutazioni e/o condizioni ostative da parte di altre Amministrazioni o Enti.

Il Responsabile dell'istruttoria
dr. Claudio Fusco

Il Dirigente del Servizio SISP
Dr. Romolo Del Balzo



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

RIDEFINIZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO

ai sensi dell'art. 338 del R.D. 24.07.1934

RELAZIONE ed ELABORATO GRAFICO

REDAZIONE:

il responsabile del Servizio Urbanistica: ing. Mauro Nunzi

collaborazione: arch. Roberto Guratti

il SINDACO

prof. Francesco Ferraiuolo

RELAZIONE

lo stato attuale

Il piano regolatore generale del Comune di Panza, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2251 del 03.05.1983, individua l'area dell'esistente cimitero monumentale dell'isola secondo la perimetrazione riportata nella tavola n. 33 "progetto generale Ponza".

Nella medesima planimetria, pur se non espressamente dichiarato, è graficizzata l'evoluzione di una curva che si distanzia dal limite del cimitero per circa 200 metri, posta ad indicazione del limite della fascia di rispetto prevista da quanto specificamente disciplinato dall'art. 338, comma 1, del R.D. 24.07.1934, n. 1265.

Si rileva altresì che la specifica disciplina di cui all'art. 32 delle NTA del PRG nulla riferisce in merito alla misura della distanza da rispettare dal perimetro del cimitero. In detta circostanza appare evidente che in assenza di indicazione di distanze inferiori, per le quali sarebbe comunque stata necessaria una specifica deroga, la distanza minima da considerare è quella dei 200 metri prevista dal citato art. 338 R.D. 1265/1934.

Trattandosi di norma di rango superiore la disciplina urbanistica, in adeguamento a detta norma, ha stabilito che all'interno di detta fascia sono tassativamente vietate nuove costruzioni, fatta eccezione soltanto per quelle occorrenti per soddisfare le esigenze del Cimitero.

In esso contesto sono ammessi soltanto lavori di manutenzione degli edifici esistenti con esclusione di ogni modifica ed aggiunta.

l'attuale previsione urbanistica

Si rileva, tuttavia, che nella propria ed autonoma previsione il vigente strumento urbanistico destina le aree ricomprese in detto ambito di rispetto a:

- per la parte più prossima al cimitero: *Zona rurale* - disciplinata dall'art. 30 delle NTA del PRG;
- per la parte restante : "*Zona edilizia "A1" (conservazione e risanamento)*" disciplinata dall'art. 17 delle NTA del PRG;

In merito a dette destinazioni urbanistiche e con riferimento a quanto graficizzato nella tavola di PRG n. 33 denominata "progetto generale Ponza" si evidenzia che nella definizione della fascia di rispetto del cimitero non è stato tenuto conto della presenza, al suo interno, di edifici esistenti ricadenti all'interno della zona omogenea del centro storico e di taluni immobili esistenti nell'immediato intorno del perimetro del cimitero - taluni anche a distanza inferiore a ml. 50.

In conseguenza di tale condizione gli immobili e le aree ricomprese in detto ambito restano cristallizzati alle disposizioni della specifica disciplina dettata dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, come da ultimo modificato dall'art. 28 della legge 01.08.2002, n. 166.

Diversamente, in sede di redazione del P.R.G., o prima, o anche successivamente fino all'anno 2002, se si fosse operato nei termini allora consentiti dall'art. 1 della Legge 17.10.1957 n. 983, modificativa del R.D. n. 1265/1934, la vicenda del vincolo cimiteriale, all'attualità non costituirebbe motivo di discussione.

Infine, appare meritevole di considerazione un ultimo aspetto, ovvero il pregevole contesto dell'area, soprattutto nella parte orientata a nord ove l'intervento dell'uomo in un contesto naturalistico particolare, ha portato alla creazione di una serie di orti terrazzati nell'ampia ansa posta a valle di via Madonna, il cui mantenimento e valorizzazione deve costituire primario

obiettivo dell'Amministrazione.

Per quanto attiene alle previsioni del PRG relative alla "Zona cimiteriale", queste sono comprensive di un possibile ampliamento dell'attuale Cimitero di circa 1.400 mq., sufficienti a garantire una eventuale necessità aggiuntiva di inumazione di salme, come si evince dalla planimetria allegata sotto la lettera "A" ove l'attuale cimitero è colorato in giallo e la zona destinata all'ampliamento in rosso.

l'evoluzione del regime normativo

1. il testo originale dell'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al comma 4 prevedeva quanto segue: *"Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il podestà, per gravi e giustificati motivi e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare, di volta in volta, l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri"*.
2. Il testo originario aveva 6 commi e consentiva, quindi, solo di ampliare gli edifici preesistenti al 1934 all'interno delle fasce di rispetto cimiteriali.
3. L'articolo unico della Legge 4 dicembre 1956, n. 1482, ha aggiunto un comma all'articolo 338, diventato il nuovo comma 2, il quale si occupa dei cimiteri militari di guerra; l'articolo 338 a quel punto aveva 6 commi (perché gli originali 5 e 6 sono stati riuniti nel comma 6).
4. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1957, n. 983 ha modificato il comma 5 dell'articolo 338, stabilendo quanto segue: *"Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione al/a situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ad almeno a 50 metri per gli altri Comuni"*. Dopo tale legge l'articolo 338 ebbe 7 commi (a seguito della separazione del precedente comma 6).
5. Il testo del 1957 e quello che la maggior parte dei comuni ha applicato per ridurre il vincolo cimiteriale anche a vantaggio della edificazione privata, in quanto quella legge lo consentiva.
6. L'articolo 28, comma 1, lett. d) della legge 1 agosto 2002, n. 166, ha sostituito vari commi dell'articolo 338, tra cui il 4 e il 5, stabilendo che: *"Il consiglio comunale può approvare, previa parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:*
 - a) *risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*
 - b) *l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di live/lo comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.*

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi,

parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".

la proposta di modifica del vincolo

L'analisi sopra svolta evidenzia talune condizioni che impongono, se non altro in termini di non discriminazione, la revisione dell'attuale disciplina tenuto altresì conto che la disciplina medesima, differentemente da quella precedentemente vigente, non tiene conto delle effettive peculiarità territoriali, in specie il dimensionamento dei comuni, la loro estensione e lo stesso andamento demografico.

Per cui, città con milioni di abitanti e con cimiteri particolarmente estesi si trovano ad imporre fasce di rispetto pari a quella di piccolissimi centri abitati di consistenza pari ad alcune centinaia o migliaia di abitanti residenti, magari con particolari problemi di decremento della popolazione residente.

E' del tutto evidente che:

- la popolazione residente da anni è in lieve decremento causa le condizioni socio-economiche dell'isola;
- pertanto, al di là di taluni aspetti inerenti il miglioramento e potenziamento dell'assetto dell'attuale impianto cimiteriale questo, nel lungo periodo, stante il predetto trend demografico, non abbisogna di ulteriori significativi ampliamenti che vanno oltre le maggiori previsioni insediative previste dal PRG (si veda allegato "A");
- il vigente PRG risalente agli anni '70/'80 del secolo scorso, nella graficizzazione del vincolo non ha tenuto assolutamente conto della condizione fattuale del contesto, dovuta alla presenza di immobili ed abitazioni oltre che di talune attività produttive dedite alla coltivazione dei fondi, imponendone di fatto la loro cristallizzazione;
- il contesto è caratterizzato da disomogeneità geologica e morfologica per cui l'accentuarsi delle condizioni vincolistiche depone sfavorevolmente sul così detto "agreement" ambientale e quindi sulla possibilità di risiedere e di avvalersi delle opportunità di adattamento della propria residenza per sopravvenute esigenze;
- che la condizione vincolistica depone sfavorevolmente sulla possibilità di tutelare gli attuali insediamenti volti alla produzione orticola locale;
- risulta incomprensibile la fattispecie del caso, ove brani di tessuto urbano consolidato e storicizzato e piccoli nuclei residenziali, fermo restando l'accertamento di idonee condizioni igienico sanitarie da parte dei competente organismi, debbano sottostare ai regimi vincolistici in trattazione.

Si rileva infine che la disciplina imposta dal vigente strumento urbanistico generale (*Zona rurale e Zona Edilizia A1 - centro storico*) di per sé è sufficiente a garantire la tutela del contesto in esame stante l'oggettiva impossibilità di realizzare nuove costruzioni, stante anche le recenti limitazioni introdotte per gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee di tipo A dall'art. 10, comma 1, lettere a) e b) dalla legge n. 120/2020, che hanno modificato gli artt. 2-bis, comma 1-ter e 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001, nonché le esclusioni previste per la "Zona rurale" (zona omogenea di tipo E) e per la "Zona Edilizia A1", rispettivamente dalla L.R. n. 7/2017 e dalla delibera di C.C. n. 18 del 16/12/2020 in materia di rigenerazione urbana.

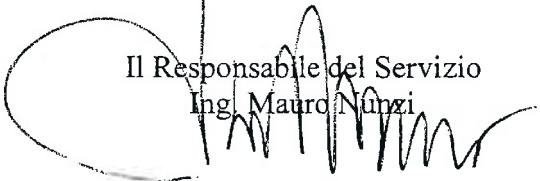
Pertanto, alla luce della vigente disciplina, come risulta dalla applicazione del comma 4 dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, come novellato dall'art. 28 della Legge 01.08.2002 n. 166, si ritiene possibile provvedere alla modificazione del vincolo cimiteriale riducendo la fascia di rispetto a ml. 50, come da planimetria che si allega alla presente relazione sotto la lettera "B", ove il perimetro di quest'ultima è colorato in nero.

In merito ai profili urbanistici, deve darsi atto che la presente proposta non costituisce

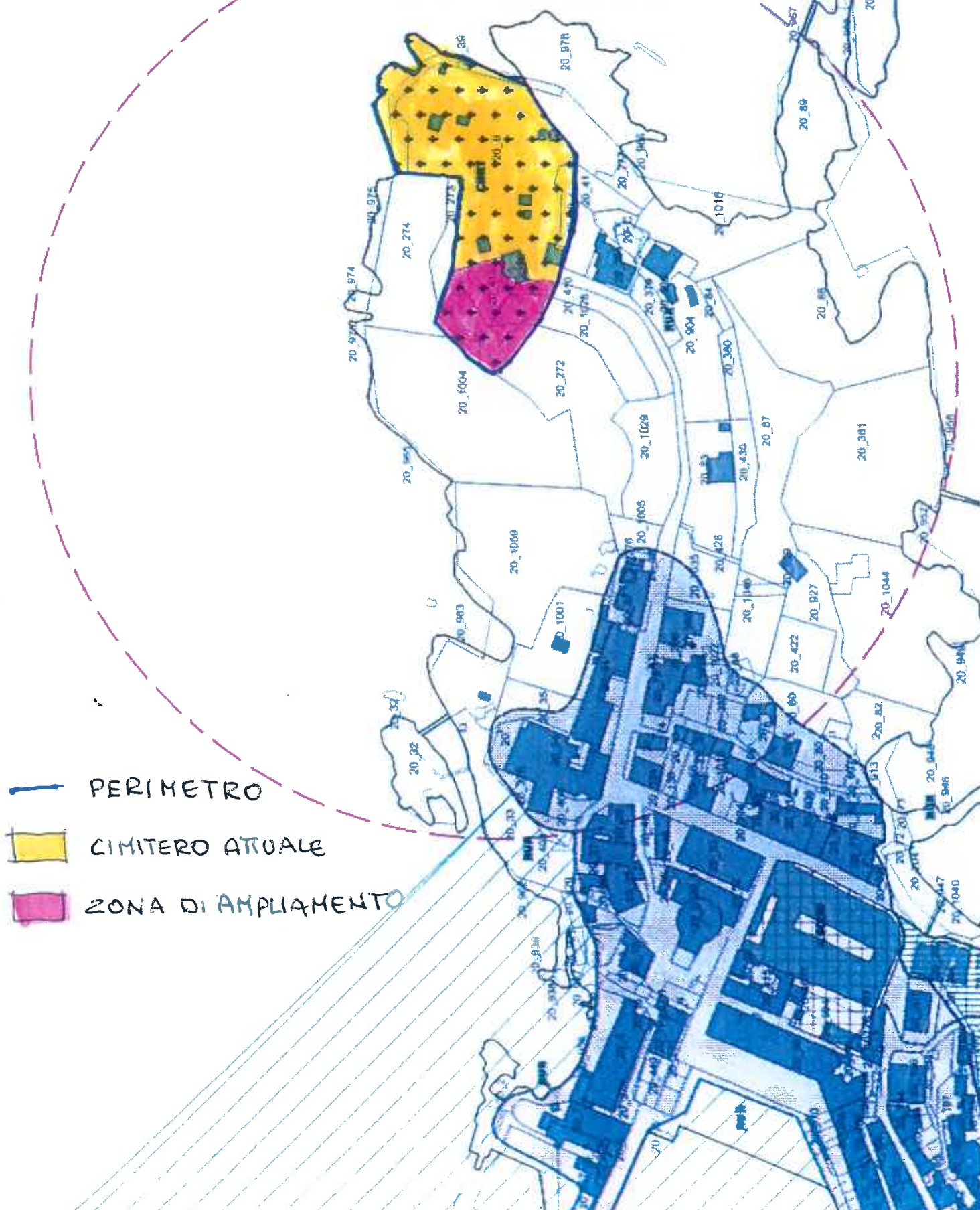
variante allo strumento urbanistico in quanto le aree già comprese nella fascia di 200 metri dal limite del cimitero non subiscono alcuna modificazione della destinazione urbanistica, così come descritte in precedenza.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Mauro Nunzi



ZONA CIMITERIALE





COMUNE DI PONZA

Provincia di Latina

Piazza Carlo Pisacane, 4 – 04027 Ponza (LT) – Tel.: (0771) 80108 – Fax: (0771) 820573

Pec: ufficiourbanisticaPONZA@pec.it

SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO

ALLEGATO "B"

PUNTA DELLA MADONNA

FARAGLIONI DELLA MADONNA

Legenda



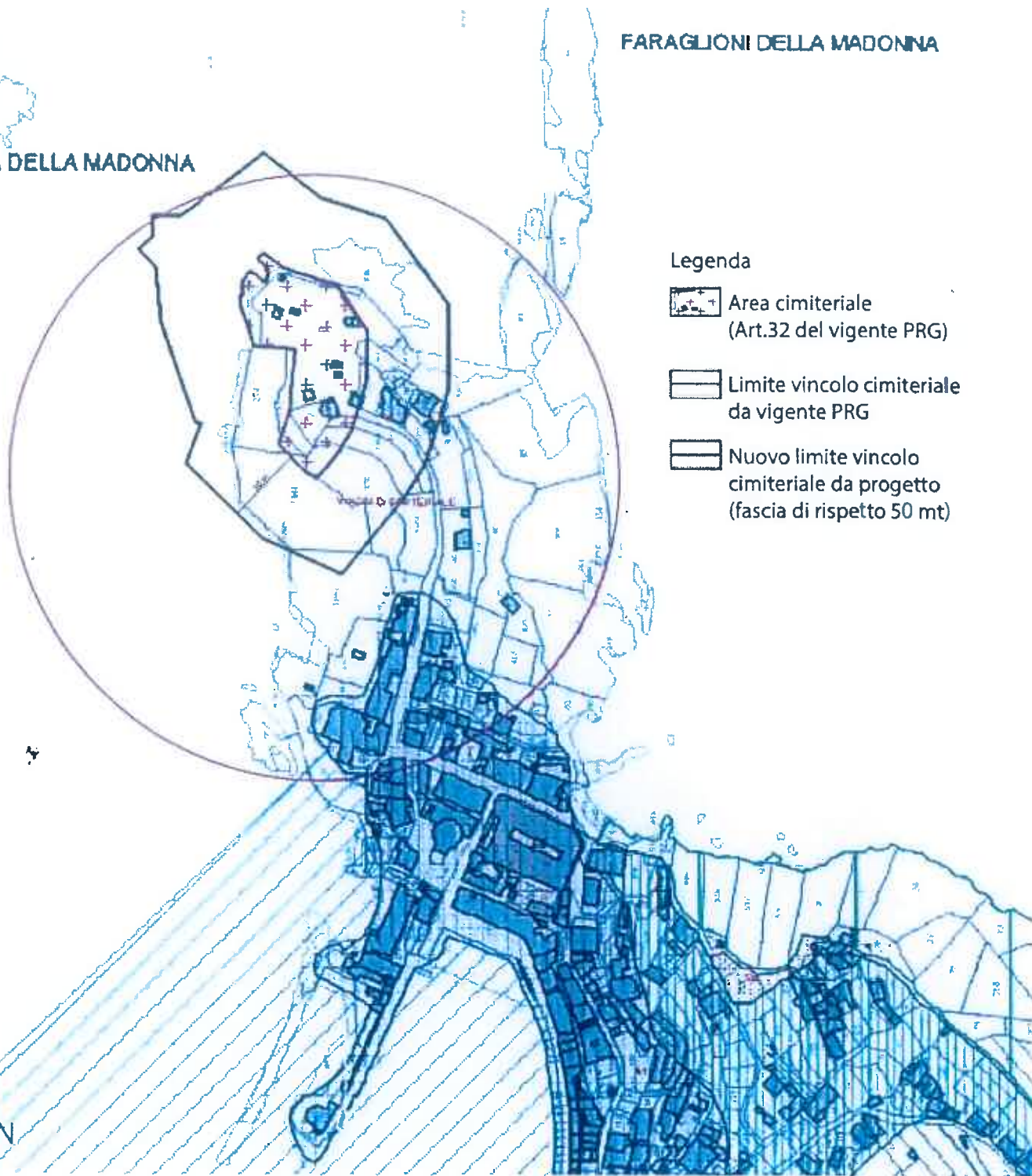
Area cimiteriale
(Art.32 del vigente PRG)



Limite vincolo cimiteriale
da vigente PRG



Nuovo limite vincolo
cimiteriale da progetto
(fascia di rispetto 50 mt)



Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Raffaele Allocca



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Prof. Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 14 a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2000

che la presente deliberazione è:

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

☐ Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca

[Handwritten signature]

